

20 novembre 1969

Chiar.mo Prof. Gioacchino Scaduto

Palermo

Illustre Professore,

mi riferisco al colloquio avuto con Lei, presente Ugo Fernandez, per darle i dati relativi alla mia pratica di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Palermo. Si chiede da parte mia e dei miei amici di conoscere la attuale situazione della pratiga sulla quale non risulta essersi finora pronunziato il Consiglio Nazionale Forense.

RingraziandoLa per l'intervento che vorrà svolgere, Le porgo i miei più devoti saluti.

Gaetano Falzone



20/XI/I969

Pro-memoria per il
Consiglio Nazionale
Forense

Gaetano Falzone

In data 29.2.I968 ha prodotto istanza al Con
dell'Ordine di Palermo tendente ad ottenere l'
zione nell'Albo degli Avvocati per la sua qual
di giudice del Tribunale per Minorenni da oltre
anni.

In data 11.7.I968, relatore l'avv.Ugo Fernan
l'istanza viene accolta dal Consiglio predetto
ma dell'art. 30 del RDL n.I578 del 27.XI.I933 c
nendo la iscrizione del prof. Falzone nell'Albo
Avvocati.

In data 28.IX.I968 il Procuratore Generale de
Repubblica presso la C.d'A. di Palermo ha prop
ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso
deliberazione predetta.

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI
PALERMO

294

Palermo, 29/2/1968

ILL.MO

PALAZZO DI GIUSTIZIA
TEL. 24 34 01 - 24 07 46

SIG. PROF. GAETANO FAIZONE

P A L E R M O

Con riferimento alla Sua nota del 3 settembre 1966, Le comunico che il Consiglio, nella seduta del 14 febbraio 1968 ha ritenuto che la S.V. possa essere iscritta nell'Albo degli Avvocati, in quanto giudice onorario presso il Tribunale dei Minorenni, per il periodo previsto dalla legge professionale.

Ella pertanto potrà produrre la istanza e la documentazione relativa.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(avv. Giacomo Friscia)



Art. 26 della Legge Forense

di coloro che per cinque anni almeno siano stati
magistrati dell'ordine giudiziario, in tutto o an-
nunziato.

giunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato.
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI PALERMO

N.4 Regolamento Proc.Gen.

1968

ON.LE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

R O M A

Propongo ricorso, a norma degli artt.31 R.D.L.27.11.1933
N.1578 e 59 R.D. 22/1/1934 n.37,avverso la deliberazione del
11 luglio 1968 - notificata il 13 settembre 1968 al Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - con la
quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori Le-
gali di Palermo ha disposto la iscrizione nell'Albo degli
Avvocati di Palermo del Prof.Gaetano Falzone, per i seguenti
motivi :

Il Prof. Falzone ha ottenuto la sudetta iscrizione a norma
dell'art.30 lettera A del R.D.L. n.1578 del 1933,per la sua
qualità di giudice onorario del Tribunale dei Minorenni, eser-
citata da oltre otto anni.

Mentre, in via principale, titolo per la iscrizione nell'Albo
degli Avvocati è l'esercizio lodevole della professione di
procuratore per almeno sei anni, oppure il superamento del-
l'esame di Stato, la norma su citata stabilisce che hanno
diritto ad essere iscritti nell'Albo degli Avvocati nella cui
giurisdizione hanno la propria residenza, purchè siano in
possesso dei requisiti indicati nei numeri 1,2,3 e 4 dell'art.
17 "coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati
dell'ordine giudiziario,militare o amministrativo, oppure
avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio
legale delle Ferrovie dello Stato,ovvero,per dieci anni,ag-

giunti di procure della stessa Avvocatura dello Stato."

A norma dell'art.4 comma I° del vigente ordinamento giudiziario, "l'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce: "Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del Tribunale e della Corte di Appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della Corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie".

Ora è evidente che l'art.30 lettera A del R.D. 1934 n.1578, nell'indicare tra le categorie degli aventi diritto alla iscrizione nell'albo degli avvocati, quella dei magistrati dell'ordine giudiziario, ha fatto riferimento all'art.4 comma I° dell'ordinamento giudiziario e cioè ai magistrati di carriera, come la espressione letterale sta a significare, con esclusione, quindi, delle altre categorie indicate nel secondo comma, fra cui quella cui appartiene il prof.

Falzone.

Solo, infatti, i magistrati di carriera, e lo stesso ragionamento vale per le altre categorie indicate nello stesso I° comma dell'art.4, danno affidamento per la continuità e per la maggiore rilevanza dell'attività esercitata, del corretto esercizio delle funzioni di avvocato.

Conferma sicura di siffatta interpretazione si ricava dalla lettera f) del più volte citato art.30, dove è stabilito che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo degli avvocati, "coloro che per quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia stata rilasciata attestazione dai capi di corte di appello nei sensi dell'art.26 lettera

e)°.-

Infatti, il legislatore, ove nella categoria dei "magistrati dell'ordine giudiziario di cui alla lettera A) dello art.30, avesse voluto comprendere come si sostiene nella decisione impugnata, anche i magistrati onorari indicati nel secondo comma dell'art.4 dell'ordinamento giudiziario, e quindi anche i vice pretori onorari, non avrebbe espressamente menzionato, come ha fatto nella lettera F), questa ultima categoria.

Nè avrebbe pregio l'affermazione che quest'ultima indicazione è stata necessaria solo per richiedere, oltre l'attestazione dei capi della Corte di appello nei sensi dell'art.28, un più lungo esercizio di attività (quindici anni invece degli otto e dieci indicati nell'art.30 lettera A), giacchè non potrebbe spiegarsi perchè per i vice pretori onorari, che, come è noto, svolgono attività, spesso continuativa, di eguale contenuto ed importanza di quella dei pretori, avrebbe dovuto essere richiesto un periodo di attività più lungo di quello che sarebbe richiesto per le altre categorie indicate dall'art.4 comma 2° dell'ordinamento giudiziario, che svolgono compiti meno impegnativi e spesso non aventi carattere di continuità.

Consegue che il Prof. Falzone, contrariamente a quanto è stato ritenuto nella decisione impugnata, non possiede il requisito richiesto dall'art.30 lettera A) del R.D.L. 27/11/1933 n.1578 e non ha titolo per essere iscritto nell'Albo degli avvocati.

Chiedo pertanto che il Consiglio Nazionale Forense annulli la deliberazione impugnata con le conseguenze di legge.

Palermo, 28 settembre 1968.

IL PROCURATORE GENERALE F.to Giuseppe Gueli Avvocato
Generale

Depositato oggi 28 settembre 1968 alle ore 11 presso
la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Palermo, a mani della impiegata:-

Malcangi av. Vittorio

Finicardi av. Enrico

Caleffi av. Carlo

Ciamarra av. Antonio

Vischia av. Carlo

Gins. av. Guido

Ortol. av. Giuseppe

de Felmi av. Alberto

de Marsico av. Alfredo

Candorelli av. Orazio

Scaduto av. Gioacchino

Pignatari av. Aldo Enzo

Alessi av. Giuseppe

Castelluccio Tedesco av. Ugo

Sanna Randaccio av. Raffaele

Casalino av. Aldo

Tosetti av. Carlo

de Pietro av. Michele

Zucaro de Matteis av. Giuseppe

Migliori av. S. P.

Baroli av. Stefano

Cungia av. Orazio

Michella av. Alfredo

Compte per la tenuta seu' albo speciale

Seiciardi su Enrico

Ciamerra su. Antonio

Vischia su. Carlo

Mylidra su. G. P.

Cesolinuovo su. Aldo

L'anno 1900sessantotto il giorno undici del mese di luglio in Palermo e nella sala delle riunioni, sita nel Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali di Palermo, sotto la presidenza dell'avv. Giacomo Friscia. Sono presenti i Signori Consiglieri : avv. Franco Salerno Cacioppo, avv. Biagio Bruno, avv. Flavia Corselli, avv. Ugo Fernandez, avv. Carmelo Lo Cascio, avv. Angelo Morello, avv. Riccardo Sciortino, avv. Salvatore Alfredo Sciortino, avv. Aldo Torre. E' altresì presente il Consigliere Segretario avv. Alfredo Berna

O M I S S I S

Si prende in esame l'istanza (con la documentazione allegata) prodotta il 29 febbraio 1968 dal prof. Gaetano Falzone, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Palermo per la sua qualità di giudice onorario del Tribunale dei Minorenni, da oltre otto anni. Il Consigliere relatore, avv. Ugo Fernandez, propone che l'istanza del prof. Falzone sia accolta, ricorrendo l'ipotesi di cui allo art. 30, lettera A), della legge professionale 27/11/1933, N. 1578, la quale prevede che possano essere iscritti nell'Albo degli Avvocati "coloro che per otto anni almeno, siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo".

Poichè il Prof. Falzone, oltre ad essere laureato in giurisprudenza e libero docente incaricato dell'Università di Palermo (facoltà di Magistero), ha prodotto certificato, in data 28/2/1968, del Tribunale per i minorenni di Palermo, attestante che egli fa parte, dal 1957, del Tribunale stesso, quale Giudice componente privato, il relatore ritiene che egli sia in possesso dei requisiti per godere ai sensi della norma anzidetta, del

beneficio della norma stessa previsto.
Lo stesso relatore osserva che, se è vero che la legge forense si riferisce in forma lata a "coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario", senza fare un accenno specifico ai giudici onorari minorili, è pur vero, però, che tale legge, essendo stata promulgata nel 1933, non poteva fare detto riferimento specifico, non essendo stato ancora, in quella epoca, sancito il principio della partecipazione di componenti privati all'organo giudicante minorile. Per altro l'equiparazione di tali giudici onorari minorili ai magistrati dell'ordine giudiziario non può suscitare perplessità, ove si consideri che il giudice onorario minorile è elemento necessario dell'organo giudicante, che anzi, ove manchi tale suo specifico componente, non può considerarsi formato e funzionante.

Nel caso del Prof. Falzone soccorre un ulteriore elemento di giudizio in senso favorevole per lo accoglimento della sua istanza di iscrizione. Infatti il Prof. Falzone è stato recentemente convenuto dinanzi il Tribunale Penale di Palermo dal "Giornale di Sicilia"; ed il suo difensore ha eccepito l'incompetenza del Tribunale stesso a giudicare il Falzone, dato che, nei di lui confronti, si doveva applicare l'art. 60 del Codice di procedura penale, in quanto egli, per la sua qualità di componente privato del Tribunale dei minorenni di Palermo, doveva considerarsi "giudice", essendo sufficiente a farlo ritenere tale, la sua partecipazione ad un organo giudicante (cfr. in tal senso: Cass. 18/11/1952, in Giust. Pen., Vol. 3 pag. 81).

Su richiesta conforme del Pubblico Ministero l'eccezione della difesa del Falzone è stata accolta dal Tribunale di Palermo, che infatti il 20 maggio 1966 ha pro-

stata rilasciata attestazione dei capi della Corte di
nunziata ordinanza di rinvio degli atti del processo
alla Suprema Corte di Cassazione affinché, attesa la
qualità di "giudice" del Falzone, il Supremo Collegio
disponesse, per "legittima suspicione" la designazione
di altro ufficio giudiziario.

E la Corte Suprema di Cassazione, prima sezione penale,
decidendo in Camera di Consiglio in data 18/10/1966
(Dec.n.1117, reg.gen. 16401/66; presidente Caporaso),
udita la relazione del Consigliere Caldora, ha designa-
to il Tribunale di Messina per lo svolgimento del
procedimento penale in ~~questo~~ oggetto, accogliendo in tal
modo integralmente la motivazione dell'ordinanza come
sopra emessa dal Tribunale Penale di Palermo, sezione
prima.

I Consiglieri Prof. Avv. Pompeo Corso, avv. Salvatore
Alfredo Sciortino, avv. Mauro Cavoli, Avv. Aldo Torre e
avv. Carmelo Lo Cascio esprimono parere contrario allo
accoglimento della domanda di iscrizione del Prof.
Falzone nell'Albo degli Avvocati di Palermo; e ciò
per i seguenti motivi :

Per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati è necessario
oltre il possesso dei requisiti previsti ai nn. 1, 2, 3
e 4 dell'art. 17 legge professionale, avere compiuto
lodevolmente la professione di procuratore legale per al-
meno sei anni oppure avere superato l'apposito esame
di Stato. L'art. 30 della legge professionale emette
all'iscrizione di diritto ; a) coloro che per almeno
otto anni siano stati magistrati dell'ordine giudizia-
rio, militare, amministrativo oppure avvocati dello Stato
o, per almeno dieci anni, aggiunti di procura dell'Avvoca-
tura di Stato f) coloro che per almeno quindici
anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia
stata

stata rilasciata attestazione dei capi della Corte di Appello relativa alla particolare capacità e cultura dimostrata nell'esercizio delle funzioni.

La deroga ai requisiti normali per l'ammissione all'Albo degli Avvocati - cioè esercizio per almeno sei anni della professione di procuratore legale (conseguita dopo apposito esame di abilitazione) o vittoriosa nel concorso per esame di avvocato - è consentita, quindi, per coloro che diano garanzie di capacità e di attitudini professionali non minori, cioè magistrati dell'ordine giudiziario, militare, amministrativo (giudici, procuratori militari, referendari e primi referendari del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti), avvocati dello Stato o aggiunti di procura (per questi ultimi, vincitori di un concorso che si presume meno impegnativo, è previsto in più lungo periodo di esercizio delle funzioni).-

Che debbasi trattare di magistrati del quolo ordinario e non magistrati onorari emerge dalle seguenti considerazioni:

a) quando la legge ha voluto riferirsi ai magistrati onorari lo ha fatto espressamente equiparando - ai fini dell'iscrizione di diritto ai magistrati ordinari soltanto i vice pretori onorari con almeno quindici anni di funzioni e che risultino particolarmente idonei per capacità e cultura da apposita attestazione dei capi di corte di appello;

b) l'espressione dell'art.30 lett.a) "coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare amministrativo va interpretata alla stregua dell'analoga formulazione dell'art.34 il quale ammette all'iscrizione di diritto nell'Albo speciale presso le giurisdizioni superiori coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, milita-

re o amministrativo" con grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della corte dei conti e con altro grado equiparato oppure per almeno tre anni col grado di Consigliere di Corte di Appello o altro equiparato;" ove il riferimento all'alto grado conseguito è indicativa della categoria di magistrati di ruolo;

c) l'art.4 del R.D. ~~xxx~~ 30 gennaio 1941 n.12 sull'ordinamento giudiziario mentre statuisce che l'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei Tribunali e delle corti di appello e dai magistrati del pubblico ministero, precisa che " appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari, i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori gli esperti del Tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte d'assise nello esercizio delle loro funzioni giudiziarie."

Dall'anzidetto consegue che l'art.30, nel determinare le categorie di aventi diritto all'iscrizione, in deroga alla regola degli esami, non consente interpretazione estensiva nè analogica sia sotto il profilo di includere gli esperti del tribunale dei minorenni fra i magistrati dell'ordine giudiziario sia sotto il profilo di estendere ai predetti magistrati onorari la prerogativa riconosciuta dalla legge professionale soltanto ai vice pretori onorari.

Quest'ultima eccezione si spiega con la considerazione che soltanto tali magistrati onorari esercitano giurisdizione piena come giudici monocratici; tutti gli altri concorrono a formare i collegi costituiti da magistrati di carriera (scabinato).

Nè vale - per giustificare la mancata previsione dei giu-

dici privati minorili - richiamarsi alla circostanza che l'ordinamento professionale approvato con R.D.L. 27 novembre 1933, N.1578 è anteriore alla istituzione del Tribunale dei minorenni (R.D.L. 20 luglio 1934 N.1404). E' da osservare, infatti, che la legge sulla professione di avvocato e procuratore è stata sottoposta a notevoli modificazioni con le leggi 23 novembre 1939, n.1949, 23 marzo 1940 n.154 e 7 dicembre 1951 N.1333 e non sono, perciò, mancati gli strumenti e le occasioni per estendere ai componenti privati del Tribunale dei minorenni la disciplina prevista dagli artt.26 lett.E e 30 lett.F dell'ordinamento professionale per i vice pretori onorari.

Se non lo si è fatto, segno è che il legislatore ha voluto limitare la categoria dei magistrati onorari aventi diritto all'iscrizione negli albi ai soli vice pretori onorari muniti di attestato di capacità rilasciato dai capi di corte di appello.

Peraltro la distinzione operata dall'art.4 dell'ordinamento giudiziario fra i giudici di carriera costituenti a tale ordine solo "nello esercizio delle loro funzioni giudiziarie" è indicativa di una esigenza di parificazione di situazioni giuridiche (dolo del giudice, astensione e ricsuzione, osservanza dell'obbligo del segreto etc.) solo per quanto attiene all'esercizio delle funzioni giudiziarie ma non ai fini dell'acquisizione di privilegi, di ~~preggi~~ prerogative.

Per gli anzidetti motivi la situazione dell'istante non è compresa in alcuno dei casi previsti dalla legge per l'iscrizione di diritto nell'Albo degli Avvocati. Il Consigliere avv.Franco Salerno si dichiara invece favorevole all'accoglimento dell'istanza del prof. Falzone in conformità al parere in tal senso espresso

dal Consigliere relatore avv. Ugo Fernandez; ed a tal fine osserva che, proprio in virtù dell'art. 4 del R.D. 30/1/1941 N. 12, richiamato dai colleghi consiglieri avv. ti Corso, Salvatore Alfredo Sciortino, Cavoli, Torre e Lo Cascio, viene fugato ogni dubbio sul diritto del prof. Falzone stesso alla detta iscrizione.

Infatti il comma di tale norma richiamato dai suddetti consiglieri è composto di due parti: la prima, la quale precisa che "appartengono all'ordine giudiziario, come magistrati onorari gli esperti del Tribunale e della sezione di corte di appello per i Minorenni"; e la seconda parte, la quale aggiunge "es inoltre gli assessori della Corte di Assise nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie".

Ne consegue che m'inciso: "nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie" si riferisce soltanto agli assessori della Corte di Assise ma non anche agli altri giudici indicati nella prima parte e per i quali l'appartenenza all'ordine giudiziario deriva dal semplice fatto di rivestire tale qualità e non è quindi limitata temporaneamente al momento dello esercizio della loro funzione.

Nella fattispecie in esame non può quindi parlarsi di interpretazione estensiva o analogica della norma di cui all'art. 30, lettera A), della legge professionale, bensì di interpretazione della lettera e dello spirito della norma stessa, anche in relazione alla disposizione di cui all'art. 4 del successivo R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario.

Per le ragioni anzidette e per quelle esposte dal relatore, consigliere avv. Ugo Fernandez, che dichiara

del mese di
di condividere, il Consigliere avv. Salerno conferma
il suo parere favorevole per l'accoglimento della
istanza del prof. Falzone.

Tale istanza viene quindi messa ai voti dal Presidente,
ed il Consiglio delibera a maggioranza di accogliere
con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti
ad eccezione dei consiglieri prof. avv. Corso, avv. Sal-
vatore Alfredo Sciortino, avv. Favoli, avv. Torre, avv. Lo
Cascio, i quali esprimono parere contrario.

O M I S S I S

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to avv. Giacomo Friscia

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.to avv. Alfredo Berna

Copia conforme.-

Palermo, 29 agosto 1968.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to

avv. Alfredo Berna